

Immobili vincolati: la Direzione dei Lavori spetta all'architetto e non all'ingegnere

Matteo Peppucci - INGENIO 12/06/2018

Tar Campania: è giusto che il comune riservi la direzione dei lavori su un immobile sottoposto a tutela culturale e ambientale ad un professionista in possesso della qualifica di architetto

La riserva di competenza degli architetti sussiste per ogni tipologia di intervento su immobili gravati da vincolo storico-artistico, ad eccezione delle attività propriamente tecniche di edilizia civile per le quali l'art.52 del R.D. n. 2537/1925 prevede la competenza anche degli ingegneri. La competenza degli architetti si estende inoltre anche agli interventi realizzati su immobili non assoggettati a vincolo quando presentino "rilevante interesse artistico". I 'paletti' sono stati ricordati dal Tar Campania nella sentenza 3718/2018 dello scorso 5 giugno, che ha legittimato la decisione di un comune di **riservare la direzione dei lavori su un immobile sottoposto a tutela culturale e ambientale** (e per i quali la Soprintendenza aveva espresso parere con precise prescrizioni) **ad un professionista in possesso della qualifica di architetto**.

Secondo quanto disposto dal sopracitato art.52, infatti, **"le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere"**.

Il Tar aggiunge anche che **non è condivisibile la tesi di parte ricorrente che riconduce l'intervento a meri lavori a carattere edile di completamento e di natura impiantistica**; invero, la deduzione collide con le risultanze di causa e, segnatamente, con il descritto parere della Soprintendenza che, come si è visto, ha ritenuto imprescindibile la qualificazione della impresa incaricata per la categoria OG2 che, come noto, attiene più in generale al **restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali** (quindi ad un complesso di interventi più ampio rispetto alla mera attività di impiantistica e di completamento edile prospettato dalla parte istante).

Infine, è interessante richiamare il passaggio in cui si sottolinea che, con sentenza n. 21/2014 (richiamata nella pronuncia del T.A.R. Veneto n. 743/2014, a sua volta citata nel provvedimento impugnato) il Consiglio di Stato, richiamando anche giurisprudenza comunitaria, ha chiarito come **non sia esatto affermare che l'ordinamento comunitario riconosca a tutti gli ingegneri di Paesi dell'U.E. diversi dall'Italia** (con esclusione dei soli ingegneri italiani) **l'indiscriminato esercizio delle attività tipiche della professione di architetto** (tra cui le attività relative ad immobili di interesse storico-artistico); al contrario, giusta la normativa comunitaria, si è ritenuto che **l'esercizio di tali attività - in regime di mutuo riconoscimento - è consentito ai soli professionisti che (al di là del nomen iuris del titolo posseduto) possano vantare un percorso formativo adeguatamente finalizzato all'esercizio delle attività tipiche della professione di architetto**. In altri termini, è sempre vigente ed applicabile, non contrastando con il diritto comunitario, la su citata normativa nazionale secondo cui **la progettazione e la direzione lavori su beni di interesse storico e/o artistico è riservata agli architetti, ovvero a coloro che hanno compiuto un percorso formativo equiparabile a quello che in Italia è necessario per conseguire tale titolo**.

Quindi, la giurisprudenza amministrativa ha concluso sul punto che la norma in questione, nella misura in cui vuole garantire che a progettare interventi edilizi su immobili di interesse storico-artistico siano professionisti forniti di una specifica preparazione nel campo delle arti, e segnatamente di una adeguata formazione umanistica, deve ritenersi tuttora vigente.